

(N. 2005)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1957

Richiamo in vigore per l'esercizio 1950-1951 delle disposizioni di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 916, concernente proroga della temporanea facoltà per le Amministrazioni dello Stato di tenere i conti dei materiali soltanto a quantità.

ONOREVOLI SENATORI. — In base alle normali disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, il conto giudiziale del materiale in dotazione ai comandi militari deve essere dimostrato in un doppio ordine di scritture, e cioè in un registro giornale, nel quale vengono registrate a valore cronologicamente tutte le richieste di carico e scarico, ed in un registro maestro, in cui, voce per voce, vengono indicati i movimenti verificatisi nell'esercizio, dimostrando, per ogni voce, la consistenza iniziale a quantità ed a valore, gli aumenti e le diminuzioni successive solamente a quantità e le risultanze finali a quantità e valore.

Il decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, recante norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra, au-

torizzò, all'articolo 84, la dimostrazione del suddetto conto giudiziale soltanto a quantità.

Cessata col 1° luglio 1946 l'efficacia del citato decreto-legge n. 856, furono emanati i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 902, e 18 febbraio 1948, n. 366, e la legge 4 novembre 1950, n. 916, con i quali si stabilì che le anzidette disposizioni rimanessero in vigore fino al 30 giugno 1950.

Senonchè, a quest'ultima data gli Enti dello Esercito e della Aeronautica si trovarono nella impossibilità, malgrado ogni buon volere, di contabilizzare a valore i materiali, in quanto la complessità e le difficoltà di classificare per voci e prezzi le ingenti quantità di materiali di nuova specie, entrati di recente a far parte delle dotazioni, non consentirono la tempestiva ultimazione dei nomenclatori per alcuni servizi;

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in particolare, per i materiali di gruppo C non si rese possibile, in numerosi casi, stabilire il valore non essendo pronti i cataloghi relativi ai ricambi dei mezzi di combattimento e non essendo stati determinati i prezzi di materiali concessi dagli Alleati.

Ora, è evidente che in una tale situazione i risultati finali delle contabilità a valore non avrebbero avuto alcuna attendibilità se riferiti a prezzi solo in parte rivalutati.

Superando innumerevoli difficoltà, a partire dal 1° luglio 1951, venne ripristinato il normale sistema di compilazione e resa delle contabilità dei materiali a quantità ed a valore.

È rimasto, però, scoperto il periodo relativo all'esercizio 1950-51, durante il quale, pur man-

cando una formale legge di autorizzazione, si continuò a rendere la contabilità in materia solo a quantità.

D'altra parte, allo stato delle cose, non si rende materialmente possibile effettuare la resa della contabilità dei materiali, per il predetto esercizio, anche a valore, dato che tale operazione sarebbe di mole così vasta ed onerosa da compromettere il regolare svolgimento delle contabilità in atto e, dopo tutto, finirebbe col dare un risultato di assai scarsa attendibilità.

L'unito disegno di legge provvede pertanto alla sanatoria per l'esercizio finanziario 1950-1951, delle contabilità rese solo a quantità.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico*

Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 366, prorogate con legge 4 novembre 1950, n. 916, hanno efficacia, per le Amministrazioni dell'Esercito e dell'Aeronautica, fino al 30 giugno 1951.